

SENTENZA n. 3/2021

Tribunale Federale, in data 30 aprile 2021, composto da:

Avv. Marco Leoni	Presidente
Avv. Giorgio Leccisi	Componente
Avv. Antonio Cippone	Componente

si è riunito tramite collegamento zoom, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti del sig. ██████████, rinviato a giudizio per rispondere della violazione degli artt. 2.3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e 12 Codice di comportamento sportivo CONI "1) Per aver compiuto atti sessuali con minore M.L. ed altri, a lui affidati per ragioni di istruzione sportiva. In Roma, fino al giugno 2019 – 2) Per aver omesso di comunicare alla propria Federazione di appartenenza l'esistenza del procedimento penale di cui al capo uno e la relativa applicazione di misura cautelare. In Roma, fino al 21 ottobre 2020".

Il Tribunale federale così decide:

- visti gli atti di incolpazione e la documentazione presente nel fascicolo;
- esaminata segnatamente la documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale Penale di Roma e, in particolare, le Ordinanze del Tribunale di Roma applicative di misure cautelari restrittive della libertà personale del 10.01.2020 che disponeva la custodia cautelare in carcere e del 2.04.21 che sostituiva la custodia cautelare con il divieto di avvicinamento;
- considerate le memorie difensive del 15.03.2021 e del 23.04.2021;
- ritenuto accertato che l'incolpato ha avviato e poi coltivato una relazione sentimentale con un ginnasta infrasedicenne che frequentava la palestra dal medesimo gestita, fatto incompatibile con il ruolo di tecnico o di dirigente esercitato dal medesimo incolpato in ambito federale;
- valutato che dalle dinamiche risultanti negli atti processuali e negli scritti difensivi emerge una situazione ambientale e comportamentale, anche nell'ambito della palestra gestita dal sig. ██████████, comunque inconciliabile con i valori ed i principi dell'ordinamento sportivo;
- considerato che le predette circostanze assumono rilievo determinante nella decisione di questo Tribunale a prescindere dai rilievi penalistici ancora in corso di accertamento;
- ritenuto che i menzionati comportamenti provocano altresì un grave pregiudizio all'immagine e al prestigio della Federazione;
- valutato che le delineate circostanze non consentono la prosecuzione dell'appartenenza a qualsiasi titolo all'ambito federale da parte dell'incolpato, in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale;
- ritenuto pertanto giustificata l'applicazione nei confronti di quest'ultimo della sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 13 RGD, in relazione al primo capo di imputazione, con assorbimento del secondo;

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale, dell'incolpato e della difesa;
- irroga nei confronti del sig. ██████████ la sanzione della radiazione;



Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL. 06.87975088
00196 ROMA




- dispone il pagamento della somma di € 500,00 a carico del sig. [REDACTED] per le spese del presente giudizio. La predetta somma dovrà essere versata nelle casse della Federazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto sulla rivista il Ginnasta per una volta soltanto.

Manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni

Avv. Giorgio Leccisi

Avv. Antonio Cippone

Presidente

Componente

Componente